



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

DELIBERAZIONE N. 34
DEL 21.12.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VARIAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** in Borgo a Mozzano, nella sala Consiliare dell'Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione del Presidente inviata il giorno **15.12.2017 Prot. nr. 8349/1.1.4** integrata con nota Prot. n. 8359/1.1.4 del 18.12.2017 si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

01 - MICHELINI PAOLO	Presente
02 - PACINI SEBASTIANO	Presente
03 - GEMIGNANI CLAUDIO	Assente
04 - BONINI MARCO	Presente
05 - BALDACCI LARA	Presente
06 - SANTI STEFANO	Presente
07 - SERENI UMBERTO	Assente
08 - BERNARDINI RAFFAELLO	Presente
09 - ANDREUCETTI PATRIZIO	Assente
10 - VIVIANI ROSETTA	Presente
11 - BENEDETTI CRISTINA	Presente
12 - AMADEI VALERIO	Presente
13 - NANNINI STEFANO	Assente
14 - FRATI PETRO	Presente
15 - BONFANTI ANDREA	Presente
16 - GIUSTI FEDERICO	Assente
17 - PAOLI SANDRA	Presente

Totale presenti **12**

Totale assenti **5**

Assume la Presidenza il **DOTT. ANDREA BONFANTI, Presidente**, assistito dal Segretario **DOTT. MARCO CONTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: PACINI SEBASTIANO – FRATI PIETRO – VIVIANI ROSETTA.

IL CONSIGLIO

Proposta n. 1107 del 13.12.2017

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RITENUTO che nell'individuazione delle partecipazioni da alienare deve essere perseguita, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche e operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta n. 33 del 30.03.2015 e successivamente approvato con deliberazione di

Consiglio n. 9 del 18.05.2015 della quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 28 del 30.03.2016, ratificata dal Consiglio dell'Unione in data 02.05.2016 con deliberazione n. 5, con cui l'Ente ha provveduto alla revisione e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvando la relativa relazione sullo stato di attuazione;

VISTO l'esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente, effettuata alla data di entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ovvero al 23.09.2016, come risultante dalla relazione approvata dal Consiglio dell'Unione in data 29.09.2017 con deliberazione n. 21;

VISTI gli esiti dell'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute, effettuato in adempimento a quanto previsto dal T.U.S.P. all'art. 20, con conseguente aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate, come dato atto nella Relazione allegata che si va ad approvare e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che l'allegata Relazione è già stata oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta n. 180 del 06.12.2017;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) DI APPROVARE e fare propria l'allegata Relazione sullo stato di attuazione e variazione delle società partecipate, a firma del Presidente dell'Unione, in esito dell'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute, effettuato in adempimento a quanto previsto dal T.U.S.P. all'art. 20;
- 3) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) DI DARE ATTO:
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, alla struttura, contemplata nell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, istituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 5) Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica nei tempi rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

Inoltre,

IL CONSIGLIO

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
DOTT. ANDREA BONFANTI**

**IL SEGRETARIO
DOTT. MARCO CONTI**

Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line (<http://www.ucmediavalle.it>) per quindici giorni consecutivi dal 04.01.2018 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **04.01.2018**

**IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi**

ANNOTAZIONI

Con deliberazione n° _____ del _____

a) è stato modificato l'atto; **b)** è stato rettificato l'atto; **c)** è stato revocato l'atto; **d)** è stato integrato l'atto.

La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all'affissione all'albo, con nota n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

**IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 29.01.2018 per avvenuta pubblicazione senza reclami od opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Relazione sullo stato di attuazione e variazione

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 – articolo 20 D.Lgs. 19 Agosto 2016 – n. 175)

1. Premessa

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo Ente ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società (di seguito, per brevità, Piano 2015) con deliberazione di Giunta n. 33 del 30.03.2015, successivamente portato a conoscenza del Consiglio dell'Unione e approvato con deliberazione n. 9 del 18.05.2015.

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31/03/2015 (comunicazione prot. n. 2510/2015).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione in data 31/03/2015.

Successivamente l'Ente ha provveduto alla revisione e all'aggiornamento del Piano, approvando la relazione sullo stato di attuazione in data 30/03/2016 con Delibera di Giunta n. 28, ratificata dal Consiglio dell'Unione in data 02/05/2016 con Delibera n. 5.

L'aggiornamento è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 03/05/2016 (comunicazione prot. n. 3074/2016).

L'aggiornamento del piano, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione in data 15/05/2016.

Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 147, l'Ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, ovvero al 23/09/2016. La relazione conseguente, approvata dal Consiglio dell'Unione in data 29/09/2017 con Delibera n. 21, oltre a fissare lo stato delle partecipazioni alla data del 23/09/2016, riassumeva sinteticamente la situazione anche alla data dell'approvazione della stessa.

2. Sintesi del Piano operativo e stato di attuazione

Come previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si provvede ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente possiede quote di partecipazione, e quindi ad aggiornare il piano di razionalizzazione approvato come sopra descritto.



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Nella tabella seguente è rappresentata la situazione delle partecipazioni alla data attuale:

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
Fidi Toscana S.p.A.	1062640485	€ 170.477.164,00	0,00566%	€ 9.649,00
SEVAS Controlli S.r.l.	02447200466	€ 30.000,00	8,99%	€ 2.697,00
SEVAS - Società Elettrica Val di Serchio S.r.l.	01846300463	€ 270.000,00	8,99%	€ 24.273,00
Montagnappennino S.C.a.r.l.	02422690467	€ 81.300,00	20,3%	€ 16.500,00

Dall'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute ne è risultato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione i cui contenuti si riepilogano nel seguente iter:

- Si è provveduto alla dismissione delle quote della Società LUCENSE S.c.p.A. perfezionando la cessione al socio Confindustria Toscana Nord che aveva esercitato il diritto di prelazione previsto dallo statuto societario.
- Alla società FIDI TOSCANA S.p.A. è stata inviata in data 22/11/2016 l'offerta di vendita delle quote di proprietà dell'Ente, con richiesta di comunicazione della stessa a tutti i soci, come previsto dallo Statuto. La Società ha quindi ritenuto di "sospendere" tutte le offerte di vendita dei soci, in attesa dell'approvazione delle modifiche al D.Lgs. n. 175/2016, che avrebbero dovuto eliminare le parti su cui esistevano dubbi sulla legittimità costituzionale. A seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 100/2017, che integra il D.Lgs. n. 175/2016, eliminando ogni dubbio di cui sopra, si ritiene opportuno inviare nuovamente l'offerta di vendita in prelazione ai soci di FIDI TOSCANA, e nel caso nessun socio eserciti diritto di prelazione, considerata la situazione di scarsa attrattiva della Società, si ritiene opportuno considerare la possibilità di recedere dalla stessa.
- Riguardo alla SEVAS Controlli S.r.l., come programmato nell'iter che ha portato alla scissione da SEVAS S.r.l., è stata formalizzata la richiesta di recesso e in data 31/10/2017 l'Assemblea dei soci ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il rimborso ai soci recedenti delle quote di proprietà.

A seguito della scissione di SEVAS S.r.l., con il trasferimento di un ramo di azienda alla Sevas Controlli S.r.l., si è verificato anche il trasferimento di tutto il personale alla nuova costituita, pertanto allo stato attuale la Sevas S.r.l. è una società senza dipendenti e con un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, situazione che imporrebbe, se non sanata in tempi brevi, all'Unione dei Comuni di dismettere le quote, essendo venute a mancare le condizioni stabilite dalla normativa vigente.



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

In aggiunta a questo si ritiene di dover riconsiderare l'opportunità di mantenere la partecipazione in SEVAS S.r.l. innanzitutto perché l'attività della società è svolta principalmente al di fuori del territorio dell'Unione e allo stato attuale non sembra possibile programmare piani di sviluppo che interessino o producano vantaggi per il territorio gestito dall'Ente.

Considerato inoltre che il Comune di Capannori ha comunicato ufficialmente la volontà di cedere le proprie quote di partecipazione e che presumibilmente anche la Provincia di Lucca sembra propensa a dismettere le proprie quote, si rafforza l'opinione che sia preferibile cedere anche le quote di proprietà dell'Ente.

- Si ritiene quindi che l'unica partecipazione per cui ricorrano i presupposti necessari al mantenimento sia quella in Montagnappennino S. C. a r.l. che permette di realizzare progetti e programmi di sviluppo mediante finanziamenti specifici e in grado di apportare evidenti benefici al territorio su cui opera, compreso quindi quello di competenza dell'Unione.

Borgo a Mozzano, 14/12/2017

Il Presidente
Dott. Andrea Bonfanti